

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 1° OTTOBRE 2001, N. 356, RECANTE INTERVENTI IN MATERIA DI ACCISE SUI PRODOTTI PETROLIFERI (1701)**

**(A.C. 1701 - Sezione 1)**

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

1. È convertito in legge il decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, recante interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO**

**ART. 1.**

*(Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi).*

1. Dal 1° ottobre 2001 l'aliquota della benzina è pari a quella della benzina senza piombo.

2. Le aliquote di accisa sui prodotti petroliferi indicati nell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogate, fino al 31 ottobre 2001, nelle misure ivi fissate, e le sole aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della

legge 23 dicembre 2000, n. 388, restano ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2001.

3. Nel periodo 1° ottobre 2001 - 31 dicembre 2001, è consentita l'immissione al consumo di benzina avente contenuto di piombo compreso tra 150 e 5 mg/litro, attraverso il sistema distributivo della benzina con piombo, mantenendo inalterata la definizione commerciale di benzina super e garantendo la necessaria informazione ai consumatori. Il cambio di destinazione d'uso dei serbatoi e delle colonnine d'erogazione dalla benzina con piombo alla benzina senza piombo non comporta alcun adempimento amministrativo a carico dei titolari delle autorizzazioni.

**ART. 2.**

*(Sospensione dell'aumento annuale delle aliquote di accisa sugli oli minerali).*

1. Per l'anno 2001 non si fa luogo all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale sono stabiliti gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'«orimulsion», nonché sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005.

## ART. 3.

*(Aliquota di accisa sul gasolio utilizzato nelle serre).*

1. Per il periodo dal 1° ottobre 2001 al 31 dicembre 2001 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92.

## ART. 4.

*(Aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale).*

1. A decorrere dal 1° ottobre 2001 e fino al 31 dicembre 2001, l'accisa sul gas metano, prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.

## ART. 5.

*(Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali).*

1. Per il periodo dal 1° ottobre 2001 al 31 dicembre 2001, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è aumentato di lire 50 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto.

## ART. 6.

*(Agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica).*

1. Per il periodo dal 1° ottobre 2001 al 31 dicembre 2001, l'ammontare dell'agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è aumentato di lire 30 per ogni chilowattora (Kwh) di calore fornito.

## ART. 7.

*(Disposizione concernente il settore del gas metano).*

1. Le tariffe T1 e T2 previste dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986 restano in vigore, ai soli fini fiscali, fino al 31 dicembre 2001.

## ART. 8.

*(Agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori).*

1. Nell'articolo 25, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « di lire 100.000 per mille litri di prodotto » sono sostituite dalle seguenti: « della misura determinata con riferimento al 31 dicembre 2000 ».

2. All'articolo 25, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica » sono sostituite dalle seguenti: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze »;

b) le parole: « 20 luglio 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 10 ottobre 2001 »;

c) le parole: « a decorrere dal 30 giugno 2001, l'aliquota di cui al comma 1,

in modo da compensare l'aumento » sono sostituite dalle seguenti: « per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001, la riduzione di cui al comma 1, al fine di compensare la variazione »;

d) le parole: « Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero delle attività produttive ».

3. Nell'articolo 25, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « 31 agosto 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2001 »;

b) le parole: « del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Agenzia delle dogane »;

c) le parole: « con l'osservanza delle modalità stabilite con il » sono sostituite dalle seguenti: « secondo le modalità e con gli effetti previsti dal ».

4. Nell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « 30 settembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2001 »;

b) le parole: « di lire 100.000 per mille litri di prodotto » sono sostituite dalle seguenti: « della misura determinata con riferimento al 30 giugno 2001 ».

5. Nell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « 31 ottobre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 gennaio 2002 »;

b) le parole: « 30 settembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2001 »;

c) le parole: « in modo da » sono sostituite dalle seguenti: « al fine di »;

d) la parola: « trimestre » è sostituita dalla seguente: « semestre ».

6. Nell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « 30 novembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2002 »;

b) le parole: « con l'osservanza delle modalità stabilite con il » sono sostituite dalle seguenti: « secondo le modalità e con gli effetti previsti dal ».

7. Nell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343, le parole: « con l'osservanza delle modalità stabilite con il » sono sostituite dalle seguenti: « secondo le modalità e con gli effetti previsti dal ».

#### ART. 9.

*(Norma di copertura).*

1. All'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Limitatamente all'anno 2001, le entrate di cui al comma 1 sono destinate alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle misure antinflazionistiche dirette al contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi ».

2. Agli oneri recati dal presente decreto, valutati in lire 311 miliardi per l'anno 2001 ed in lire 373 miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante utilizzo di parte delle entrate di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come

modificato dal comma 1. A tale fine, una quota delle predette entrate, pari a lire 373 miliardi, è riassegnata allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere utilizzata nell'anno 2002. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 10.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(A.C. 1701-A - Sezione 2)**EMENDAMENTI SUBEMENDAMENTO  
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI  
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

## ART. 1.

*(Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi).*

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — *(Modifica al decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354).*

1. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, è sostituito dal seguente:

3. Ai fini dell'individuazione dei comuni e delle frazioni della zona climatica E, di cui al n. 4) della lettera c) di cui al comma 1, come sostituita dall'articolo 12, comma 4, della legge n. 488 del 1999, per comuni e frazioni « non metanizzati » si

intendono anche i comuni e le frazioni parzialmente metanizzati, ossia comuni e frazioni in cui insistono porzioni di edifici non allacciati alla rete di distribuzione del gas metano, in quanto distanti dall'asse della condotta di distribuzione di un certo numero di metri da stabilire con delibera comunale da emanare entro il 30 settembre di ciascun anno.

2. La modifica di cui al comma 1 ha effetto retroattivo nei confronti degli aventi diritto in virtù della delibera comunale emanata, esclusi successivamente dal beneficio a causa dell'interpretazione riduttiva delle disposizioni contenute nelle circolari e decreti ministeriali emanati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione della presente norma.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 62 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente del Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

1. 01. Sergio Rossi, Fistarol, Rusconi, Luigi Olivieri *(ritirato dal presentatore e fatto proprio dall'on. Innocenti)*.

## ART. 5.

*(Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali).*

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei

comuni della provincia di Udine già individuati dal decreto del Ministro delle finanze del 30 luglio 1993, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 settembre 1993, è ripristinato per l'anno 2002. Il quantitativo è stabilito per la provincia di Trieste in 18 milioni di litri mentre, per i comuni della provincia di Udine, in 7 milioni di litri.

*Conseguentemente, all'articolo 9, comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 373 miliardi con le seguenti: 397 miliardi.*

**5. 1.** Menia, Romoli, Saro, Collavini.

#### ART. 8.

*(Agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori).*

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine già individuati dal decreto del Ministro delle finanze del 30 luglio 1993, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 settembre 1993, è ripristinato per l'anno 2002. Il quantitativo è stabilito per la provincia di Trieste in 18 milioni di litri mentre, per i comuni della provincia di Udine, in 7 milioni di litri.

*Conseguentemente, all'articolo 9, comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 373 miliardi con le seguenti: 397 miliardi.*

**8. 4.** Menia, Romoli, Saro, Collavini.

*Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:*

7-bis. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al

fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine già individuati dal decreto del Ministero delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 settembre 1993, è ripristinato per l'anno 2002. Il quantitativo è stabilito per la provincia di Trieste in 30 milioni di litri, mentre per i comuni della provincia di Udine in litri 11,5 milioni. Il costo complessivo è fissato in 30 miliardi.

7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, valutato in 30 miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'unità previsionale di base di parte corrente del Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo riducendo lo stanziamento iscritto alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002.

**\*8. 2.** Illy, Damiani, Lettieri.

*Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:*

7-bis. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine già individuati dal decreto del Ministero delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 settembre 1993, è ripristinato per l'anno 2002. Il quantitativo è stabilito per la provincia di Trieste in 30 milioni di litri, mentre per i comuni della provincia di Udine in litri 11,5 milioni. Il costo complessivo è fissato in 30 miliardi.

7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, valutato in 30 miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'unità previsionale di base di parte corrente del Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo riducendo lo stan-

ziamento iscritto alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002.

**\*8. 5.** Nicola Rossi, Benvenuto, Ago-stini, Tolotti, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni confinari della provincia di Udine già individuati dal decreto del Ministro delle finanze del 30 luglio 1993, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 settembre 1993, è ripristinato per l'anno 2002. Il quantitativo è stabilito per la provincia di Trieste in litri 21 milioni mentre, per i comuni della provincia di Udine in litri 7 milioni.

*Conseguentemente, all'articolo 9, comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 373 miliardi con le seguenti: 393 miliardi.*

**8. 3.** Menia, Saia, Antonio Pepe, Cannella.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO  
AGGIUNTIVO 8.02 DELLA COMMISSIONE  
(nuova formulazione).

*All'articolo aggiuntivo 8. 02, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. Il Governo trasmette al Parlamento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e, successivamente, a cadenza semestrale, i dati concernenti le variazioni dei prezzi dei prodotti petroli-

feri in relazione all'andamento dei prezzi internazionali.

**0. 8. 02. 4.** Nicola Rossi, Benvenuto.

**(Approvato).**

*Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:*

*ART. 8-bis. — (Termini di pagamento dell'accisa).* — 1. All'articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «I termini e le modalità di pagamento dell'accisa sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo, restano fermi i termini e le modalità di pagamento contenuti nelle disposizioni previste per i singoli prodotti. Per i prodotti immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo; per le immissioni in consumo avvenute dal 1° al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese ed in tal caso non è ammesso il versamento unitario ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Relativamente a questi ultimi prodotti, il decreto di cui al primo periodo non può prevedere termini di pagamento più ampi rispetto a quelli fissati nel periodo precedente».

2. Al relativo onere, valutato in lire 3 miliardi per l'anno 2001 ed in lire 40 miliardi a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, all'uopo utilizzando per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al

Ministero medesimo e per gli anni 2002 e 2003 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**8. 02.** *(Nuova formulazione)* La Commissione.

***(Approvato).***

ART. 9.

*(Norme di copertura).*

*Al comma 2 , primo periodo, sostituire le parole da: 311 miliardi fino a: 373 miliardi con le seguenti: 740 miliardi.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 373 con la seguente: 740.*

**9. 1.** Lettieri, Benvenuto, Pinza, Bottino, Santagata, Stradiotto, Marcora.

***(A.C. 1701 - Sezione 3)***

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:*

PARERE FAVOREVOLE

*Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:*

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1. 5 Mereu, 1. 4 Frigato, 1. 2 Lumia, 1. 3 Giuseppe Gianni, 1. 1 Cabras, 1. 01 Sergio Rossi, 1. 02 Lettieri, 2. 01 Lettieri, 3. 1 Lettieri, 7. 1 Caparini, 8. 6, 8. 7 e 8. 8 Lettieri, 8. 1

Migliori, 8. 2 Illy, 8. 5 Nicola Rossi, 8. 3 Menia, 8. 01 Romoli e 9. 1 Lettieri, in quanto suscettibili di recare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato privi di idonea quantificazione o copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1;

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non compresi nel fascicolo n. 1.

***(A.C. 1701 - Sezione 4)***

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il comma 16 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, assegna alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia una quota delle accise sulle benzine per ogni litro venduto nel territorio della regione e prevede un articolato sistema di riduzione dei trasferimenti statali, ivi comprese le devoluzioni erariali spettanti alla regione medesima in attuazione dello statuto di autonomia per compensare gli eventuali minori gettiti per l'erario;

l'attuazione della predetta legge non solo non ha comportato minori entrate per le casse statali, ma ha avuto riflessi positivi sull'economia del Friuli-Venezia Giulia, nonché sui bilanci statali e regionali, in quanto ha consentito il recupero di gettito sugli acquisti di carburante che precedentemente venivano effettuati oltre confine;

la legge medesima si riferisce esclusivamente alle accise sulle benzine e non a quelle relative al gasolio per autotra-

zione ad uso privato, il cui consumo assume dimensioni rilevanti nel territorio in questione;

ritenuto pertanto opportuno estendere i meccanismi previsti dalla citata legge alle accise sul gasolio per autotrazione ad uso privato,

impegna il Governo

ad assumere — nell'ambito delle proprie competenze — opportune iniziative al fine di estendere le previsioni ed i meccanismi di cui all'articolo 3, comma 16, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, alle accise sul gasolio per autotrazione limitatamente ai consumi ad uso privato.

9/1701/1. Romoli, Franz, Fontanini, Balaman, Moretti, Lenna, Menia, Saro, Collavini.

La Camera,

premessi che:

conformemente alla normativa comunitaria, la disciplina nazionale di cui all'articolo 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, prevede, per il comune extradoganale di Livigno, l'applicazione su benzina e gasolio, in luogo delle imposte erariali di consumo e di fabbricazione, di un diritto speciale, determinato attualmente nella misura di lire 450 per la benzina e lire 15 per il gasolio;

il continuo calo del consumo della benzina, a fronte di un aumento di quello del gasolio, ha determinato una rilevante flessione delle entrate comunali, tale da compromettere la possibilità per il comune di far fronte agli investimenti intrapresi;

impegna il Governo

ad adottare le iniziative, anche normative, necessarie per rideterminare l'ammontare del diritto speciale sul gasolio al fine di compensare le minori entrate del comune di Livigno derivanti dal costante calo dei consumi di benzina.

9/1701/2. Scherini, Arnoldi.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 1701, recante conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, recante interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi;

premessi che:

all'articolo 1, comma 2, è prevista un'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2001 per le sole aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Gecam);

l'emulsione Gecam è prodotta e commercializzata in regime di assoluto monopolio;

nella seduta del 17 luglio 2001 era stato accolto come raccomandazione, da questo Governo, l'ordine del giorno presentato che impegnava il Governo a riconsiderare l'opportunità di prorogare mediante apposite iniziative l'accisa sul Gecam, già decisamente agevolata dalla legge finanziaria n. 388 del 2000 per il primo semestre del corrente anno, e a consentire, nel rispetto delle caratteristiche dell'emulsione previste dal decreto ministeriale 20 marzo 2000, la produzione e la commercializzazione del prodotto a più operatori in regime di libera concorrenza;

nella seduta del 17 ottobre 2001 la X Commissione ha deliberato di esprimere parere favorevole sul provvedimento *de quo* ritenendo opportuno che non siano concesse ulteriori proroghe delle agevolazioni sulle accise sull'emulsione Gecam, considerato che i vantaggi ecologici legati all'utilizzo di tale emulsione sono ancora da dimostrare;

impegna il Governo

a verificare l'effettiva ecologicità del Gecam, al fine di giustificare le ingenti agevolazioni concesse allo stesso.

9/1701/3. (Testo così modificato nel corso della seduta). Polledri, Vascon.

La Camera,

premessi che:

i benefici previsti dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, hanno cessato di avere effetto;

tali benefici risultano essenziali al fine di garantire condizioni più eque per moltissime comunità del nostro Paese nell'uso del gasolio e del GPL da riscaldamento;

impegna il Governo

a ripresentare per l'anno 2002 le agevolazioni già previste per il gasolio e il GPL da riscaldamento nelle zone montane.

9/1701/4. Bressa, Manzini, Innocenti, Sabbatini, Bielli, Sandi, Papini.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 1701, recante conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, recante interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi;

premessi che le imprese operanti in Sardegna scontano costi energetici maggiori rispetto alle aziende concorrenti, causati dall'impossibilità di ricorrere al metano per l'assenza della rete di metanizzazione;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di una riduzione del prelievo tributario sul consumo dell'olio combustibile denso (BTZ) utilizzato dalle industrie dell'isola in luogo del gas metano non disponibile, in modo da sanare l'ingiusta penalizzazione per le imprese dell'isola.

9/1701/5. Zama, Marras, Massidda, Cuccu, Nuvoli, Cossiga.

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, disciplina uno dei punti fondamentali del drenaggio di risorse finanziarie attraverso i consumi e la spesa del Paese sugli idrocarburi;

la recente modifica del Titolo V della Costituzione rafforza le ragioni del decentramento, di una più ampia attribuzione di funzioni e soprattutto assume il federalismo fiscale come riferimento nella nuova organizzazione statale, ove il ruolo delle regioni dovrà essere sempre più valorizzato in direzione di maggiori autonomie istituzionali ed economiche;

molte regioni, a cominciare da quelle che producono il petrolio o, attraverso bacini idrici, l'energia, come per esempio la Basilicata, si interrogano sulla necessità di ottenere sconti e benefici fiscali a fronte anche dei danni ambientali che i territori locali subiscono;

impegna il Governo

ad esaminare la possibilità di individuare forme di compensazione e perequazione a favore delle regioni interessate alla produzione di idrocarburi.

9/1701/6. Blasi.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 1701, recante conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, recante interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi,

impegna il Governo

a ridurre le tariffe elettriche, con le misure che riterrà più opportune, per i consorzi aziendali di irrigazione, operanti in zone collinari disagiate, che stanno sostenendo costi di energia elettrica, per sollevare l'acqua dalla pianura alla collina,

di molto superiori ai costi delle aziende concorrenti nell'ambito agricolo.

9/1701/7. Ruggeri, Marcora.

*(Ordine del giorno dichiarato inammissibile).*

La Camera,

premesso che:

il perdurare dello stato di siccità nelle regioni meridionali, ed in particolare in Basilicata, ha determinato un aggravio economico per l'intero tessuto produttivo agricolo;

la voce di spesa legata all'utilizzo del gasolio per macchine agricole rappresenta uno dei principali costi per l'attività delle aziende;

i ribassi del costo del greggio e dei suoi prodotti ha avuto una incidenza inferiore per quanto riguarda il gasolio agricolo,

impegna il Governo

a determinare, in favore delle aziende agricole operanti nei territori colpiti dalla siccità, misure di sgravio sul costo del carburante utilizzato per l'attività economica.

9/1701/8. Molinari.

La Camera,

esaminato l'A.C. 1701 recante conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, recante interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi;

considerata la necessità di chiarire la normativa riguardante le agevolazioni sul gasolio da riscaldamento per applicarla anche alle frazioni parzialmente non metanizzate, ricadenti nella zona climatica E, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, limitatamente alle parti di territorio non metanizzate, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale,

impegna il Governo

ad adottare con la legge finanziaria, riguardante l'anno 2002, le iniziative normative necessarie per applicare correttamente l'agevolazione alle aree precedentemente indicate.

9/1701/9. Sergio Rossi, Parolo, Osvaldo Napoli, Paniz, Pittelli, Guido Giuseppe Rossi, Baldi, Arnoldi, Scherini.

La Camera,

premesso che:

dopo la chiusura del tunnel del San Gottardo si è venuta a creare una difficile situazione per la categoria degli speditionieri autotrasportatori e per tutto il mondo produttivo locale lombardo;

la situazione attuale di quasi isolamento verso il nord è destinata, a breve, ad un ulteriore peggioramento per l'imminente arrivo della stagione invernale che renderà l'attraversamento delle Alpi estremamente difficoltoso;

al momento, per il traffico pesante, sono agibili i tunnels del San Bernardino, del San Bernardo e del Frejus e i passi del Sempione e Brennero, direttive queste che, già al limite di saturazione, saranno ancora più intasate e di difficile percorrenza con l'arrivo delle prime nevicate;

la riapertura del tunnel del San Gottardo (stando alle stime odierne) non avverrà prima di sei mesi;

impegna il Governo

a prevedere, in aiuto della categoria degli speditionieri autotrasportatori, la riduzione del prelievo tributario o la riduzione del costo del carburante attraverso diminuzioni delle accise.

9/1701/10 *(Testo così modificato nel corso della seduta)*. Taborelli, Palmieri, Butti.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, disciplina in materia di drenaggio

di risorse finanziarie attraverso i consumi e la spesa del paese sugli idrocarburi;

la positiva modifica avvenuta di recente del titolo V della Costituzione assume il federalismo fiscale come architrave del nuovo assetto istituzionale del nostro paese;

con la finanziaria dello scorso anno si è riconosciuta alle regioni che producono il petrolio, in particolare la Sicilia, forme di risarcimento ambientale per i danni subiti dai territori dove è localizzata l'attività estrattiva o di trasformazione;

è necessario mantenere l'impegno assunto dalle varie forze politiche siciliane per quest'anno, di avviare forme di ulteriori interventi sull'intero territorio regionale della Sicilia, prevedendo sconti e benefici fiscali per la riduzione dei costi energetici,

impegna il Governo

ad individuare le risorse e i percorsi legislativi per consentire il versamento di una quota alla regione siciliana dell'accisa sui prodotti petroliferi.

9/1701/**11**. Lumia, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cusumano, Burtone, Cardinale.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, disciplina in materia di drenaggio fiscale per la spesa sugli idrocarburi;

la positiva modifica avventa di recente del titolo V della Costituzione assume il federalismo fiscale come architrave del nuovo assetto istituzionale del nostro paese;

bisogna sostenere le regioni come la Basilicata, dove è localizzata l'attività estrattiva a ristoro dei danni ambientali subito e degli effetti negativi sulle stesse attività preesistenti quali l'agricoltura ed il turismo;

impegna il Governo

ad individuare le risorse e i percorsi legislativi per ridurre le accise sui prodotti petroliferi utilizzati dai cittadini di cui alla legge regionale n. 40 del 1995 e successive modificazioni, nonché prevedere un credito di imposta a favore delle imprese operanti negli stessi comuni.

9/1701/**12**. Lettieri.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 696. — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 28 SETTEMBRE 2001, N. 354, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL TRASPORTO AEREO (APPROVATO DAL SENATO) (1839)**

**(A.C. 1839 - Sezione 1)**

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

1. Il decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, recante disposizioni urgenti per il trasporto aereo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *GazzettaUfficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO**

**ARTICOLO 1.**

1. Lo Stato italiano presta garanzia, a titolo gratuito, per il risarcimento dei danni subiti da terzi in conseguenza di atti di guerra o di terrorismo nell'esercizio del servizio aereo, in favore delle imprese di trasporto aereo nazionali, munite di valida licenza di esercizio rilasciata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, e del regolamento ENAC del 14 febbraio 2000, per il trasporto aereo di passeggeri e merci a titolo oneroso.

2. La garanzia di cui al comma 1 è prestata limitatamente agli importi per i quali le imprese di trasporto aereo sono nell'impossibilità di ottenere una copertura assicurativa a causa del rifiuto da

parte delle compagnie assicurative ovvero di applicazione di premi eccessivamente onerosi rispetto alle ordinarie condizioni di mercato praticate fino all'11 settembre 2001. La garanzia è prestata fino a concorrenza di un importo massimo, per ciascuna impresa di trasporto aereo e per singolo sinistro, di 2,2 miliardi di euri, per la durata di un mese a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. È esclusa ogni azione di rivalsa dello Stato nei confronti delle imprese di trasporto aereo, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave.

**ARTICOLO 2.**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(A.C. 1839 - Sezione 2)**

**MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO**

*All'articolo 1:*

*al comma 2, secondo periodo, le parole: « un mese » sono sostituite dalle seguenti: « due mesi »;*

*al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Subordinatamente al*

riesame della situazione nelle competenti sedi comunitarie, il termine di cui al precedente periodo può essere rinnovato, comunque non oltre la data del 31 dicembre 2001 ».

**(A.C. 1839 - Sezione 3)**

**MODIFICAZIONI APPORTATE  
DALLA COMMISSIONE**

*All'articolo 1:*

*al comma 1, dopo la parola: « oneroso » sono aggiunte le seguenti: « nonché in favore delle imprese di gestione aeroportuale. »;*

*al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « le imprese di trasporto aereo » sono inserite le seguenti: « e le imprese di gestione aeroportuale »; al secondo periodo, le parole: « di trasporto aereo » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 1 » e le parole da: « euri » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « euro, fino al 31 dicembre 2001. »;*

*soppresso;*

*al comma 3, le parole: « di trasporto aereo » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 1 ».*

**(A.C. 1839-A - Sezione 4)**

**EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

**ART. 1.**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e di altri operatori aeroportuali.*

**1. 1.** Lusetti.

*Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: con le stesse modalità e i medesimi termini goduti fino all'11 settembre 2001.*

**1. 2.** Lusetti.

**(A.C. 1839 - Sezione 5)**

**PARERE DELLA I COMMISSIONE  
SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI**

**NULLA OSTA**

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 1839 - Sezione 6)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL  
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI  
EMENDAMENTI PRESENTATI**

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:*

**PARERE FAVOREVOLE**

*Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:*

**NULLA OSTA**

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 1839 - Sezione 7)**

**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 1839, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 354 del 2001, recante disposizioni urgenti per il trasporto aereo;

rilevata la necessità di attuare incisive misure di sostegno in favore di tutte le imprese del settore del trasporto aereo, le quali si trovano, all'indomani degli attentati terroristici del settembre scorso, in una situazione di grave crisi che rischia di pregiudicarne la stessa sopravvivenza,

impegna il Governo

a valutare, a partire dal 1° gennaio 2002, l'opportunità di prevedere una garanzia statale per il risarcimento dei danni subiti da terzi conseguenti ad atti di guerra o di terrorismo in favore di tutti i soggetti operanti nel settore aeroportuale.

9/1839/1. Lusetti, Pasetto, Tidei, Raffaldini, Cusumano.

La Camera,

esaminato il decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354 concernente disposizioni urgenti per il trasporto aereo;

considerato che il consiglio informale dei ministri finanziari dell'Unione europea (Ecofin) del 22 settembre 2001 ha ritenuto indispensabile affrontare le questioni relative alla copertura delle assicurazioni per il risarcimento dei danni subiti da terzi a seguito di atti di guerra o di terrorismo;

tenuto conto che i governi dell'Unione europea si sono impegnati a fornire garanzia circa la copertura per responsabilità civile a determinate condizioni tra le quali anche quella di incoraggiare le assicurazioni a ritornare alle condizioni di mercato previste antecedentemente all'11 settembre, nel più breve tempo possibile;

impegna il Governo

ad adottare tutti quei provvedimenti necessari affinché le compagnie di assicura-

zioni tornino ad operare alle condizioni del mercato esistenti prima dei disastrosi attentati terroristici dell'11 settembre.

9/1839/2. Gibelli.

La Camera,

premesso che:

gli attentati dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti hanno prodotto una crisi straordinaria che investe tutta l'industria del trasporto aereo;

dopo i tragici eventi, non ultimo l'incidente aereo del 12 novembre, si è registrato, a livello mondiale, un crollo della domanda stimabile tra il 45 e il 60 per cento con conseguente fallimento di compagnie quali Sabena, Swissair, Canada 3000;

anche l'Alitalia si trova ad affrontare una situazione che mette in serio pericolo la sopravvivenza stessa della compagnia e le garanzie occupazionali per migliaia di dipendenti;

da quanto desunto da dichiarazioni e organi di stampa, il nuovo piano industriale di Alitalia quantifica gli esuberi di personale in 3.500 unità, 2.500 unità tra personale navigante e personale di terra, più 900 unità pensionabili;

il Parlamento si appresta a convertire in legge il decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354 in cui si prevede il riconoscimento di un sostegno economico in favore delle imprese di trasporto aereo nazionali e delle società di gestione aeroportuali, ai fini della copertura assicurativa dei rischi derivanti da atti terroristici fino al 31 dicembre 2001;

tale provvedimento non è sufficiente a coprire le ingenti perdite economiche conseguenti ad una crisi i cui effetti saranno presenti almeno per i prossimi 24 mesi;

in condizioni di criticità, è possibile immaginare che il taglio dei costi potrebbe indurre le compagnie aeree di piccolodi-

mensioni a non poter assicurare il mantenimento degli standard di sicurezza;

impegna il Governo:

a predisporre un programma di interventi a medio e lungo termine volto al rilancio e alla rivalutazione di tutte le imprese del settore e, in particolare, di Alitalia, nostra compagnia di bandiera, al fine di salvaguardare l'occupazione, indi-

viduando eventuali ammortizzatori sociali per non penalizzare i lavoratori;

a sostenere tale programma presso le istituzioni comunitarie, a garanzia dello sviluppo industriale ed economico del paese.

9/1839/3. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Buontempo, Tagliatela, Cirielli, Pezzella, Fatuzzo, Patarino.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 12 OTTOBRE 2001, N. 369, RECANTE MISURE URGENTI PER REPRIMERE E CONTRASTARE IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO INTERNAZIONALE (1756)**

**(A.C. 1756 - Sezione 1)**

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI**

1. Il decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, recante misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO**

**ARTICOLO 1.**

*(Comitato di sicurezza finanziaria).*

1. In ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto alle attività connesse al terrorismo internazionale e al fine di rafforzare l'attività di contrasto nelle materie di cui al presente decreto, è istituito, per il periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF), di seguito denominato « Comitato », presieduto dal Diret-

tore generale del Tesoro, o da un suo delegato, e composto da sette membri. I componenti sono nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro degli affari esteri, dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi. Del Comitato fanno anche parte un dirigente in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze ed un ufficiale della Guardia di finanza. La durata del Comitato può essere prorogata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare previa conforme delibera del Consiglio dei Ministri.

2. Al Comitato sono trasmessi, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di segreto di ufficio, i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni emessi ai sensi dell'articolo 2 e del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353.

3. Il Comitato, con propria delibera, d'intesa con la Banca d'Italia, individua gli ulteriori dati ed informazioni, acquisiti in base alla vigente normativa sull'antiriciclaggio, sull'usura e sugli intermediari finanziari, che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a trasmettere al Comitato stesso. Il Comitato può richiedere ulteriori accertamenti all'Ufficio italiano dei cambi e al Nucleo speciale di polizia valutaria. Ove se ne ravvisi la necessità, può anche richiedere lo sviluppo di eventuali attività informative alla Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo

19 marzo 2001, n. 68. Il presidente del Comitato può trasmettere dati ed informazioni al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza ed ai direttori dei Servizi per la informazione e la sicurezza, anche ai fini dell'attività di coordinamento spettante al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

4. Il Comitato stabilisce i necessari collegamenti con gli organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi al fine di contribuire al necessario coordinamento internazionale, anche alla luce delle decisioni che verranno assunte in materia dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

5. La commissione consultiva prevista dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, è soppressa.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate le opportune modifiche all'ordinamento interno del Corpo della Guardia di finanza.

#### ARTICOLO 2.

*(Disposizioni di carattere sanzionatorio).*

1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione delle disposizioni recanti il divieto di esportazione di beni e servizi, ovvero recanti il congelamento di capitali e di altre risorse finanziarie, contenute in regolamenti adottati dal Consiglio dell'Unione europea, anche in attuazione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

2. Chiunque compie le operazioni vietate ai sensi del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro non inferiore alla metà del valore accertato dell'operazione stessa e non superiore al doppio del valore medesimo.

3. I soggetti indicati nei regolamenti richiamati al comma 1 sono obbligati a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro,

l'entità dei capitali e delle altre risorse finanziarie oggetto di congelamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti ovvero, se successiva, dalla data di formazione dei capitali o delle risorse finanziarie. Nel caso di omissione o ritardo della comunicazione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro non inferiore alla metà del valore dei capitali o delle altre risorse finanziarie e non superiore al doppio del valore medesimo.

4. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e successive modifiche.

#### ARTICOLO 3.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

#### **(A.C. 1756 - Sezione 2)**

#### MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

*All'articolo 1:*

*al comma 1, terzo periodo, le parole: « ed un ufficiale della Guardia di finanza » sono sostituite dalle seguenti: « , un ufficiale della Guardia di finanza, un funzionario o ufficiale in servizio presso la Direzione investigativa antimafia e un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri »;*

*al comma 5, le parole: « decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 » sono sostituite dalle se-*

guenti: « testo unico delle norme in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 ».

*All'articolo 2:*

*il comma 2 è sostituito dal seguente:*

« 2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà del valore dell'operazione stessa e non superiore al doppio del valore medesimo »;

*al comma 3 il secondo periodo è sostituito dal seguente:* « L'omissione o il ritardo della comunicazione, al di fuori delle ipotesi di concorso nelle altre violazioni previste dal presente decreto, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a un terzo e non superiore alla metà dell'importo della sanzione di cui al comma 2 »;

*al comma 4, le parole:* « approvato con » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui al »; *le parole:* « successive modifiche » *sono sostituite dalle seguenti:* « successive modificazioni » *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « , fatta eccezione per le disposizioni dell'articolo 30 ».

**(A.C. 1756-A - Sezione 3)**

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

*(Comitato di sicurezza finanziaria).*

*Al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) al primo periodo sostituire le parole: « composto da sette membri » con le seguenti: « , composto da otto membri »;

b) al secondo periodo, dopo le parole: « Banca d'Italia » aggiungere le seguenti: « , dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ».

**1. 5. Governo.**

**(Approvato)**

*Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole:* Ove se ne ravvisi la necessità *aggiungere le seguenti:* per le strette finalità di cui al comma 1.

**1. 1. Mantini.**

*Sopprimere il comma 6.*

**1. 2. Mantini.**

*Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole:* strettamente funzionali allo scopo di migliorare la collaborazione informativa di cui al comma 3.

**1. 3. Mantini.**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6-bis. Per le finalità di cui al comma 1, il Governo assume, entro trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge, le iniziative regolamentari ed attuative idonee a definire i soggetti e le procedure semplificate di accesso all'archivio unico bancario, previsto dall'articolo 20 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

**1. 4. Mantini.**

**(A.C. 1756 - Sezione 4)**

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 1756 - Sezione 5)**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL  
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI  
EMENDAMENTI PRESENTATI*Sul testo del provvedimento elaborato dalla  
Commissione di merito:*

## PARERE FAVOREVOLE

*Sugli emendamenti trasmessi dall'Assem-  
blea:*

## NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel  
fascicolo n. 1.**(A.C. 1756 - Sezione 6)**

## ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

impegna il Governo

ad emanare entro 30 giorni dalla conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2001 una circolare interpretativa tesa a chiarire che, constatato che questa normativa è successiva all'entrata in vigore del decreto-legge n. 350 del 25 settembre 2001, l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 12 e seguenti del decreto-legge n. 350 si intende effettuata alla luce delle normative successivamente approvate.

In particolare l'istituzione e le funzioni del comitato previsto dal decreto-legge del 12 ottobre 2001 comportano la possibilità, esclusivamente per i fini previsti, di chiedere copia della dichiarazione prevista dall'articolo 13 del decreto-legge n. 350 del 25 settembre 2001. Copia che verrà custodita con obbligo di riservatezza al fine esclusivo di favorire le eventuali indagini e attività dell'autorità giudiziaria in relazione alla repressione dei reati connessi al finanziamento di organizzazioni

terroristiche internazionali di cui al presente decreto-legge istitutivo del comitato.

9/1756/1. Kessler, Grandi, Innocenti, Ruzzante, Calzolaio.

La Camera,

nel corso dell'esame del disegno di legge contenente misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale,

impegna il Governo a:

favorire la più rapida ratifica della convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo aperta alla firma a New York il 10 gennaio 2000;

favorire la più rapida ratifica della convenzione stabilita dal consiglio conformemente all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea con firma a Bruxelles il 29 maggio 2000;

dare effettiva, coerente esecuzione a tutti gli accordi internazionali e convenzioni ONU e EU per la cooperazione giudiziaria in materia di lotta al terrorismo.

9/1756/2. Calzolaio, Barbieri, Innocenti, Magnolfi, Montecchi, Ruzzante, Bonito, Spini.

La Camera,

premessi che:

con decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro è stata introdotta una disciplina normativa destinata a consentire l'emersione di attività finanziarie detenute all'estero;

tale finalità normativa risulta perseguita attraverso dichiarazioni riservate presentate dagli interessati;

la disciplina in questione, proprio per la riservatezza assicurata agli istanti

ed alle loro domande, può consentire l'ingresso in Italia di capitali destinabili ad attività terroristiche;

ciò appare in palese contraddizione con le finalità perseguite dal decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, recante misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale;

impegna il Governo

a prevedere con atto normativo urgente ovvero con ogni altro idoneo atto, l'obbligo da parte degli intermediari di segnalare al comitato di cui al decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, ogni operazione di rimpatrio da essi istruita.

9/1756/3. Bonito, Finocchiaro, Carboni, Kessler, Leoni, Calzolaio, Mancini, Siniscalchi, Lucidi, Agostini.

La Camera,

premessò:

che con decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, non ancora convertito, è stata disciplinata la emersione di attività detenute all'estero;

che in particolare agli articoli 12 e seguenti, è stata prevista una procedura di rimpatrio coperta da assoluta riservatezza in ordine al nome degli « interessati » all'operazione di rimpatrio, nonché agli importi delle singole operazioni;

che in particolare all'articolo 13, punto 3, del detto decreto si obbligano gli

intermediari che effettuano le operazioni a comunicare all'amministrazione finanziaria, solamente gli ... « importi complessivi delle attività rimpatriate » ... « senza l'indicazione dei nominativi e dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione riservata » ...;

che tale procedura è intrinsecamente atta a favorire l'occultamento di operazioni che possono astrattamente essere collegate al terrorismo internazionale, e comunque possono consentirne direttamente o indirettamente il finanziamento;

che quindi il decreto-legge n. 350 del 2001 rischia di produrre effetti nefasti e comunque si pone in deciso contrasto con le finalità di lotta al finanziamento del terrorismo internazionale di cui al decreto-legge n. 369 del 2001 oggi in esame;

impegna il Governo

a procedere con idoneo provvedimento urgente, a coordinare le discipline dei decreti-legge n. 350 del 2001 e n. 369 del 2001, prevedendo l'obbligo per gli intermediari, — in deroga alla disciplina di cui agli articoli 12 e seguenti del decreto-legge n. 350 del 2001 — di comunicare anche al comitato di sicurezza finanziaria istituito con decreto-legge n. 369 del 2001 oggi in esame, tutte le singole operazioni di rimpatrio di capitali, con ogni elemento utile ad identificarne la provenienza e gli autori.

9/1756/4. Fanfani, Acquarone, Monaco, Delbono, Enzo Bianco, Bressa, Bimbi, Bottino.

